

RICONOSCIMENTO degli INTERESSI nell'AMBITO delle PROCEDURE CONCURSUALI

di Paolo Adriano Stella

L'Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 202 del 14.10.1999, ha recepito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, precisando che non ritiene opportuno coltivare ulteriormente i numerosi giudizi pendenti, relativi alla **sussistenza del privilegio** sugli **interessi** prodotti dai crediti d'imposta maturati sia prima che dopo l'instaurazione della procedura concorsuale.

La Corte di Cassazione aveva già espresso il proprio orientamento in materia, con la decisione n. 1670/82 delle Sezioni Unite (ancorché in relazione a crediti insinuati nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa) e con le sentenze n. 5020 del 9 maggio 1995 e n. 670 del 22 gennaio 1997. In senso analogo erano inoltre intervenute le decisioni della Corte Costituzionale nn. 350 del 28 luglio 1993 e 195 del 19 maggio 1994.

Nella Circolare, il Dipartimento delle entrate ricorda che la questione della collocabilità in via **privilegiata** o **chirografaria** degli **interessi** su **crediti di imposta** inerenti al periodo successivo all'apertura del fallimento e delle altre procedure concorsuali disciplinata dagli artt. 54, co. 3 e 55, co. 1 della Legge fallimentare (R.D. 16.3.1942, n. 267), era stata affrontata dalla soppressa Direzione Generale del Contenzioso la quale, con la C.M. 12.6.1986, n. 2, aderendo ad un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto che gli **interessi** maturati dopo la sentenza dichiarativa di fallimento **non** erano assistiti dal **privilegio** che assiste invece il credito tributario al quale si riferiscono, fermo restando l'onere della relativa insinuazione al passivo del fallimento.

Successivamente la Direzione Generale con la C.M. 2.12.1998, n. 14/E, in conformità al parere reso dall'Avvocatura Generale nel luglio del 1988, aveva invitato gli uffici a richiedere nelle procedure concorsuali, indipendentemente dai comportamenti assunti dagli organi della procedura, la **collocazione privilegiata** dei **crediti** per interessi maturati **successivamente** all'apertura delle procedure medesime, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 300 del 1986 e con ordinanza n. 548 del 1987.

A quest'ultima sentenza, era stato attribuito valore di massima in quanto valutava la disciplina risul-

tante dal combinato disposto degli artt. 55, co. 1 e 54 co. 3, L.F., ritenendo in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il rinvio effettuato all'art. 2788 c.c. (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti garantiti da pegno) e all'art. 2855 c.c. (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti garantiti da ipoteca), ma non anche all'art. 2749 c.c. (relativo alla prelazione per gli interessi su crediti assistiti da privilegio).

Il Ministero delle finanze conclude affermando che, alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte, mentre l'**ammissione** al passivo fallimentare dei **crediti tributari** e delle pene pecuniarie deve essere disposta in via **privilegiata** ai sensi degli artt. 2752, co. 3, 2776, co. 3 e 2778, n. 19, c.c., gli **interessi** maturati, sia prima che dopo la declaratoria fallimentare, **non** godono del **privilegio** che assiste il credito principale in quanto gli artt. 54 co. 3 e 55 co. 1, L.F., pur disciplinando l'estensione in sede fallimentare del diritto di prelazione agli interessi, richiamano esclusivamente gli artt. 2788 (pegno) e 2855 (ipoteca) c.c. e non anche l'art. 2749 c.c. né alcuna altra norma speciale o propria dell'ordinamento tributario, concernente i crediti privilegiati. Gli interessi in esame pertanto dovranno essere ammessi al **chirografo**.

~La circolare ricordata offre lo spunto per analizzare il **riconoscimento degli interessi nell'ambito delle procedure concorsuali**.

TIPOLOGIE di INTERESSI

Il codice civile distingue **tre tipologie di interessi**:

- gli **interessi corrispettivi** che rappresentano il **prezzo** per l'utilizzo da parte del debitore di una determinata somma di denaro (ai sensi dell'art. 1282 c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente; ne discende l'immediata decorrenza degli stessi senza alcuna necessità di apposita approvazione contrattuale e/o di messa in mora del debitore);
- gli **interessi moratori** che rappresentano una sorta di risarcimento del danno provocato al credi-

tore dal ritardo colposo del debitore nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie. A norma dell'articolo 1224 c.c. gli interessi in esame sono dovuti dalla **costituzione in mora** (tranne i casi previsti dal comma 2 dell'articolo 1219 c.c.) al tasso di **interesse legale**, ovvero al **tasso convenzionale** stabilito dalle parti nel caso in cui prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale; al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore, spetta l'ulteriore risarcimento. Quest'ultimo comunque non è dovuto nel caso in cui tra le parti è stata convenuta la misura degli interessi moratori;

- gli **interessi compensativi** previsti dall'articolo 1499 c.c. e relativi ai contratti di scambio nei quali le reciproche prestazioni dei contraenti che dovrebbero essere contestuali, non avvengono contemporaneamente. In tal caso gli interessi in esame dovrebbero **compensare** il creditore del **mancato godimento** dei frutti della cosa dallo stesso consegnata alla controparte prima di ottenere in cambio la prestazione dovuta; gli interessi compensativi prescindono dalla mora del debitore e dalla scadenza del credito.

A seconda della **misura** del **saggio**, gli interessi possono essere distinti in:

- interessi legali** (la misura dei quali è stabilita dall'art. 1284 c.c.);
- interessi convenzionali** (le parti possono liberamente stabilire interessi superiori al saggio legale: in quest'ultimo caso la pattuizione deve necessariamente essere provata per iscritto. Tale forma insieme alla data certa della pattuizione antecedente alla declaratoria fallimentare, costituiscono requisiti indispensabili per il loro riconoscimento nell'ambito della procedura concorsuale).

È bene chiarire fin d'ora che il **riconoscimento** degli **interessi** nell'ambito delle procedure concorsuali, deve necessariamente passare attraverso la formale **insinuazione al passivo**. Pertanto, non potrà essere riconosciuto il credito per interessi non insinuato. Così come non sarà possibile richiedere gli interessi con una domanda di insinuazione tardiva dopo che sia stato ammesso il credito per il solo capitale.

Il **riconoscimento degli interessi** nell'ambito della **procedura fallimentare** è disciplinato dagli artt. 54 e 55, L.F. In particolare, l'**articolo 54** al primo comma recita che i *creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del*

contra Tribunale di Vicenza 2.3.1988).

Successivamente al compimento dell'annata in corso alla data di inizio del fallimento, gli interessi, a norma dell'ultimo comma dell'art. 2855 c.c., continuano a maturare, purché siano **debitamente iscritti**: interessi che godono della stessa collocazione del capitale ossia muniti di prelazione ipotecaria ma limitatamente al tasso legale.

La giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte si cfr. Cassazione n. 2714 del 27.2.1991) esclude la possibilità di maturazione di interessi ad un tasso superiore a quello legale, negando la possibilità dell'ammissione chirografa della differenza scaturente tra gli interessi calcolati a tasso convenzionale e quelli determinati sulla base del saggio legale.

La maturazione degli **interessi postfallimentari** a tasso legale, **cessa** nella data in cui il Giudice Delegato, sottoscrive il decreto di trasferimento del bene ipotecato.

INTERESSI su CREDITI PIGNORATIZI

La **prelazione** per il credito degli **interessi** è sancita dall'articolo 2788 c.c. secondo il quale *la prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento* (si legga del fallimento) *o, in mancanza di questo, alla data di notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita*.

Possono pertanto essere richiamate le considerazioni svolte con riferimento agli interessi su crediti ipotecari, con alcuni distinguo. In particolare vi è da ricordare che **oggetto della garanzia** è un **bene mobile**: non si rende pertanto necessaria alcuna iscrizione. Al contrario, affinché gli stessi possano essere ammessi allo stato passivo del fallimento, la costituzione del pegno e la pattuizione di interessi convenzionali dovrà risultare da atto avente data certa antecedente alla declaratoria fallimentare.

Diverso, come visto, anche il limite temporale inferiore a partire dal quale gli interessi in esame possono godere della medesima collocazione del capitale dal quale sono generati.

Gli interessi sui crediti pignoratizi infatti godono di tale **prelazione** esclusivamente per quelli (convenzionali) maturati nell'**anno** in corso alla data del **fallimento** mentre per quelli ipotecari, la prelazione si estendeva anche alle due annate precedenti.

Si ripropone l'interpretazione della locuzione «anno in corso», potendo essere la stessa intesa quale anno solare, ovvero come annata di maturazione degli interessi, decorrente alla data di inizio del debito di

resto dell'attivo. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che *l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento*.

Infine, l'**articolo 55** della legge fallimentare stabilisce che *la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione di fallimento*.

INTERESSI su CREDITI CHIROGRAFI

Dagli articoli richiamati, possiamo pertanto affermare che **dalla data della declaratoria fallimentare** e per tutta la durata della stessa, si **sospende** il **decorso** degli **interessi** sui **crediti chirografi**. La norma si rende applicabile anche nelle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, in cui la stessa è espressamente richiamata; non anche nel caso di amministrazione controllata ove tale richiamo è assente.

La **sospensione** ha **effetto provvisorio** in quanto opera soltanto agli effetti del concorso: al termine della procedura concorsuale, il creditore conserva il diritto di richiedere il pagamento, oltre alla somma capitale non soddisfatta, degli interessi maturati nel corso della procedura concorsuale (unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla chiusura della procedura a seguito di concordato fallimentare: in tale situazione infatti l'effetto provvisorio della sospensione degli interessi diventa definitivo nei confronti del debitore).

Così pure nel caso di **concordato preventivo**, l'omologa dello stesso, sospende il decorso degli **interessi** salvo il caso indicato nel comma 2, n. 1) dell'articolo 160 L.F. (pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi dall'omologa).

Nel caso di **interessi conglobati** nel valore capitale del credito con scadenza successiva alla declaratoria fallimentare, gli stessi devono essere in un primo momento **detratti dal credito insinuato**, il quale pertanto, potrà essere ammesso esclusivamente in linea capitale oltre alla quota di interessi maturata sino alla dichiarazione di fallimento.

Con riferimento ai **crediti chirografi**, possiamo concludere affermando che, in sede di insinuazione

al passivo, oltre al capitale andranno ammessi:

- gli **interessi corrispettivi** dalla data di scadenza del credito alla data della declaratoria fallimentare, al tasso di **interesse legale**, ovvero al tasso (superiore) di interesse convenzionale se indicato da documento avente data certa anteriore al fallimento;
- gli **interessi di mora**, dalla data di messa in mora sino alla data della declaratoria fallimentare al **tasso legale**, ovvero al tasso convenzionale pattuito, previa presentazione di idonea documentazione comprovante la domanda.

Dalla declaratoria fallimentare, si sospende il corso degli interessi sui crediti chirografi; in altre parole **non sono** dovuti **interessi** postfallimentari sui crediti in esame.

INTERESSI su CREDITI IPOTECARI

A differenza di quanto osservato con riferimento ai crediti chirografi, i **crediti** muniti di **garanzia ipotecaria**, continuano a produrre **interessi** anche successivamente alla declaratoria fallimentare ed agli stessi si estende la **prelazione** goduta dai crediti che li generano nei **limiti** indicati dall'art. 2855, co. 2 e 3, c.c.

In particolare, l'articolo richiamato, dopo aver precisato che *l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti per intervenire nel processo di esecuzione e che per il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono estendere l'ipoteca con patto espresso, purché sia presa la corrispondente iscrizione*, stabilisce che *qualunque sia la specie di ipoteca* (volontaria, legale, giudiziale), *l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione*.

L'unanime dottrina e la scarsa giurisprudenza (si cfr. Cassazione 28 febbraio 1975, n. 641; Cassazione 31 luglio 1948, n. 1323; Tribunale di Napoli 7.6.1972; Appello di Firenze 15.4.1965) sono concordi nel ritenere che la **mancata** indicazione, nella nota di iscrizione, del **tasso**, ovvero la generica avvertenza che il credito è fruttifero, impediscono totalmente (e non per il supero rispetto al tasso legale), l'**estensione** della **prelazione** ipotecaria agli interessi anteriori all'apertura della procedura concorsuale. Questo in quanto l'indicazione, nella nota di iscrizione, della misura degli interessi adempie alla funzione di consentire ai terzi di **conoscere** e calcolare con precisione l'**aumento** della somma che il creditore iscritto può assicurarsi con la prelazione ipotecaria sul valore dell'immobile gravato dalla ga-

ranzia reale (Cassazione 14 aprile 1982, n. 2222, Tribunale di Milano 18.3.1985, Tribunale di Reggio Emilia 20.6.1988).

La prassi ha mostrato comunque di accettare la semplice indicazione nella nota, dell'iscrizione per interessi, il tasso e le annualità, senza bisogno di iscrivere una somma determinata nell'ammontare.

La dottrina è unanime nel ritenere che le limitazioni di cui al secondo comma dell'art. 2855 c.c. non si applicano nel caso di ipoteca che garantisca il **saldo di conto corrente** (art. 1823 c.c.); questo in quanto nel conto corrente la capitalizzazione è disposta dalla legge e, quindi, gli interessi sulle singole rimesse producono, a loro volta interessi. In tal caso il saldo, rappresentato dalla differenza tra le rimesse attive e passive, nonché dagli interessi sulle stesse, è considerato in senso unitario, ovvero come solo capitale. Dopo la chiusura del conto, la prelazione ipotecaria si estenderà agli **interessi legali** maturati sul saldo, non più di conto corrente e, pertanto, immediatamente esigibili, nei limiti stabiliti dall'art. 2855 c.c.

Lo stesso articolo stabilisce poi i **limiti quantitativi e temporali** della maturazione degli interessi su crediti con prelazione ipotecaria: la collocazione degli stessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno della **data di fallimento** a tasso convenzionale (è considerato nullo il patto di iscrizione preventiva per maggiori annualità arretrate di interessi in qualunque forma esposto), e dopo tale termine e fino alla data di vendita del bene, a tasso legale. È dubbio se per annata si debba intendere l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) nel corso del quale è stato dichiarato il fallimento, ovvero l'annata di maturazione degli interessi, ossia quella decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la declaratoria fallimentare. La giurisprudenza prevalente (si cfr. Cassazione 3.4.1992, n. 4279) propende per la seconda alternativa.

L'**estensione della prelazione ipotecaria** nei limiti di cui all'art. 2855 c.c. riguarda sia gli **interessi corrispettivi** che quelli **comprensivi** e maturati (Tribunale di Roma 12.7.1989 e prevalente dottrina; *contra*, sostenendo che la prelazione ipotecaria si limiti agli interessi corrispettivi Tribunale di Roma 24.7.1987 e Tribunale di Palermo 20.8.1991).

Infine, con riferimento alle **semestralità insolute**, essendo costituite da capitale, interessi e diritti di commissione, la prelazione ipotecaria riguarda il primo, si estende ai secondi, ma non sussiste per i terzi (Corte di Appello di Bologna 24.6.1986; Tribunale di Roma 13.7.1985; Corte di Appello di Torino 23.12.1987; Corte di Appello di Firenze 31.1.1979; Corte di Appello di Milano 26.10.1982,

In merito agli interessi moratori, la Corte Suprema ha ribadito che non è configurabile una mora colpevole nel soddisfacimento dei crediti verso la massa poiché gli Organi della Procedura devono osservare i tempi e le modalità di pagamento stabilite dalla Legge Fallimentare.

Per concludere vi è da sottolineare che, mentre l'espresso richiamo dell'art. 55 contenuto nell'art. 169, L.F., consente di affermare che tutte le considerazioni svolte con riferimento al **fallimento** possono essere estese anche alla procedura di **concordato preventivo** (il riferimento alla data di fallimento deve intendersi nella procedura di concordato alla data di presentazione della domanda); non così per l'**amministrazione controllata** ove il mancato richiamo dell'art. 55 L.F., determina la maturazione di interessi su tutti i crediti anteriori alla procedura.

FALLIMENTO

limentari **cessi**:

- con la **vendita** dei **beni oggetto** del privilegio nel caso di privilegi speciali;
- gradualmente e proporzionalmente alla progressiva **liquidazione** dell'**attivo mobiliare** nel caso di crediti assistiti da privilegio generale e vendite non simultanee.

Rimangono infine da analizzare gli interessi sui **crediti** cosiddetti **prededucibili** ovvero quei crediti che devono essere pagati dalla procedura in predeuzione prima di qualunque altro credito di natura diversa. L'orientamento prevalente ritiene **inapplicabile** agli **interessi** corrispettivi generati da tale tipo di crediti, il combinato disposto degli artt. 54 e 55 L.F., con la conseguenza della loro maturazione a tasso legale, ovvero convenzionale dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile e sino alla sua soddisfazione.